



**REGOLAMENTO ELETTORALE E PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

Sommario

TITOLO I

Norme comuni e principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni

Art. 2 - Libertà di propaganda e di candidatura

Art. 3 - Pari opportunità

Art. 4 - Procedura elettorale e di costituzione degli organi

Art. 5 - Accesso e trasparenza

Art. 6 - Incarichi di natura politica

Art. 7 - Decadenza da componente di organo collegiale

Art. 8 - Surrogazioni ed elezioni suppletive per cessazione anticipata dalla carica

TITOLO II

Norme generali in materia elettorale

Art. 9 - Indizione delle elezioni e abbinamento delle stesse

Art. 10 - Elettorato attivo

Art. 11 - Elettorato passivo

Art. 12 - Elezioni delle rappresentanze studentesche

Art. 13 - Commissione elettorale

Art. 14 - Commissione di seggio

Art. 15 - Seggio elettorale

Art. 16 - Operazioni di voto

Art. 17 - Operazioni di scrutinio

Art. 18 - Calcolo delle maggioranze e validità dei voti

Art. 19 - Computo delle quote percentuali nella composizione degli organi collegiali

Art. 20 - Proclamazione degli eletti e delle elette

Art. 21 - Ricorsi

Art. 22 - Limite dei mandati

TITOLO II bis

Elezioni in modalità telematica

Art. 22 bis – oggetto

Art. 22 ter - Principi generali

Art. 22 quater - Commissione elettorale

Art. 22 quinquies - Candidature

Art. 22 sexies - Modalità di voto

Art. 22 septies - Scrutinio

TITOLO III

Organi delle strutture didattiche e di ricerca

Capo I

Dipartimenti

Art. 23 - Elezioni del Direttore e della Direttrice

Art. 24 - Rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento

Art. 25 - Commissione paritetica docenti–studentesse studenti

Art. 26 - Giunta di Dipartimento

Art. 27 - Comitati per la didattica

Capo II

Strutture di raccordo

Art. 28 - Elezione del Consiglio

Art. 29 - Elezione del Presidente

Art. 30 - Commissione paritetica docenti–studentesse studenti

Capo III

Corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 31 – Coordinatore o Coordinatrice e Collegio dei e delle docenti

Capo IV

Master universitari

Art. 32 – Direttore o Direttrice e Collegio dei e delle docenti

TITOLO IV
Organi di Ateneo

Capo I
Organi di governo dell'Ateneo

Art. 33 – Elezioni del Rettore e della Rettrice

Art. 34 - Votazioni

Art. 35 - Elezione del Senato Accademico

Art. 36 - Consiglio di Amministrazione

Capo II
Organi ausiliari, di valutazione e controllo

Art. 37 - Consiglio Studentesco

Art. 38 – Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli studenti

Art. 38 bis Collegio di disciplina

Art. 39 - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

TITOLO V
Disposizioni di rinvio e finali

Art. 40 - Norma di rinvio

Art. 41 – Funzionamento degli organi collegiali

Art. 42 - Entrata in vigore

TITOLO I

Norme comuni e principi generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per la costituzione degli organi elettivi e onorari dell'Università degli Studi di Siena.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi di Siena;
 - b) per "professoressa e professori": le professoressa e i professori ordinarie/i, straordinarie/i e associate/i dell'Ateneo;
 - c) per "ricercatori e ricercatrici": i ricercatori e le ricercatrici di ruolo, confermati/e e non confermati/e, a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, appartenenti all'Ateneo;
 - d) per "docenti": le figure di cui alle lettere b) e c);
 - e) per "Decana o Decano": la professoressa ordinaria più anziana o il professore ordinario più anziano in ruolo dell'Ateneo; a parità di anzianità di ruolo, prevale l'età anagrafica;
 - f) per "personale tecnico e amministrativo": il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario, i collaboratori ed esperti linguistici e le collaboratrici ed esperte linguistiche dell'Ateneo;
 - g) per "studentesse e studenti": le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo e ai corsi per il conseguimento di Master universitari;
 - h) per "carica accademica", quella di: Rettore o Rettrice, Pro Rettore vicario o Pro Rettrice vicaria, Presidente di Struttura di raccordo, Direttore o Direttrice di Dipartimento, componente del Senato Accademico e componente del Consiglio di Amministrazione;
 - i) per "corsi di studio": Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - j) per "corsi di studio del Dipartimento": i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico attribuiti in titolarità o contitolarità al Dipartimento e i Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca, la cui gestione e riferimento amministrativo sono attribuiti al Dipartimento;
 - l) per "strutture dell'Ateneo": le strutture di ricerca, didattiche e di servizio dell'Ateneo e gli uffici amministrativi centrali e periferici;
 - m) per "Statuto": lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012, con D.R. n. 93/2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e con D.R. 1521/2024 pubblicato in G.U. n. 198 del 24 agosto 2024.

Art. 2

Libertà di propaganda e di candidatura

1. L'Università riconosce la libertà di propaganda e di candidatura per l'accesso alle cariche elettive e onorarie.
2. La propaganda può essere effettuata in qualunque forma, facendo in ogni caso ricorso a risorse proprie e non istituzionali. Nessun onere può gravare sull'Ateneo.
3. I componenti della Comunità universitaria possono utilizzare i propri indirizzi di posta elettronica istituzionale e richiedere ai competenti uffici di diffondere messaggi e materiale di propaganda in formato elettronico.
4. La candidatura alla carica di Rettore o Rettrice deve essere obbligatoriamente presentata in forma scritta al competente ufficio almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima votazione.
5. La candidatura alla carica di componente del Senato Accademico è obbligatoria. Gli interessati (docenti e personale tecnico amministrativo) devono presentare la propria candidatura in forma scritta al competente Ufficio almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima votazione.
6. La candidatura alla carica di Direttore o Direttrice di Dipartimento è obbligatoria. I professori ordinari e

associati interessati e le professoresse ordinarie e associate interessate devono presentare la candidatura in forma scritta al competente ufficio, almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima votazione.

7. La candidatura delle rappresentanze studentesche avviene mediante la presentazione di liste secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
8. Per l'elezione o la designazione ad altre cariche all'interno degli organi di Ateneo, tutte le eleggibili o designabili e tutti gli eleggibili o designabili sono libere/i di presentare proprie candidature individuali, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni o negli avvisi pubblici di designazione/selezione.
9. L'ufficio competente provvederà a diffondere all'interno della Comunità universitaria di riferimento l'elenco dei candidati e delle candidate e i loro eventuali programmi, ove la candidatura sia stata presentata almeno quindici giorni prima della data dell'elezione o della designazione. Lo stesso ufficio provvederà, inoltre, ad affiggere presso il seggio elettorale avvisi che rechino l'indicazione delle candidature presentate almeno entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la votazione.

Art. 3

Pari opportunità

1. A norma dell'art. 61 dello Statuto e ad eccezione delle elezioni per cui è prevista l'obbligatorietà delle candidature e di quelle a uno o due posti, la composizione degli organi elettivi dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere nell'accesso alle cariche.
2. Nelle elezioni a uno o due posti l'elettore o l'elettrice ha a disposizione un solo voto da esprimere. Risultano **elette o eletti** coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti validi.
3. Nelle elezioni a tre o più posti, si applica il principio della doppia preferenza di genere: per ciascun voto l'elettore o l'elettrice può esprimere due preferenze di genere diverso. Qualora siano espresse due preferenze dello stesso genere, la seconda preferenza viene annullata. Risulta comunque eletta o eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze.
4. Nelle elezioni a tre posti, ogni elettore o elettrice ha a disposizione un voto. Nelle elezioni a quattro o più posti, ogni elettore o elettrice ha a disposizione un numero di preferenze non superiore al 25% dei posti disponibili.
5. Nelle elezioni studentesche gli elettori o le elettrici hanno sempre a disposizione un solo voto e il principio delle pari opportunità si esprime attraverso la doppia preferenza di genere prevista dal comma 3 del presente articolo.
6. Con riferimento agli organi designati, l'obiettivo dell'armonica presenza di genere è perseguito attraverso un'attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di genere diverso.

Art. 4

Procedura elettorale e di costituzione degli organi

1. Le operazioni elettorali e di designazione dei rappresentanti negli organi dell'Università si svolgono mediante apposite procedure, preferibilmente telematiche, definite negli atti di indizione e di avvio delle stesse, in modo da assicurarne il legittimo e regolare svolgimento.
2. La procedura elettorale adottata deve, in ogni caso, garantire la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, la legittimità, l'integrità e la segretezza del voto, nonché l'anonimato dell'elettore o elettrice che lo ha espresso.
3. Per legittimità del voto si intende la possibilità di votazione solo da parte di chi ne ha diritto e per una sola volta. Per integrità del voto si intende l'impossibilità di modificare il voto una volta che sia stato espresso. Per segretezza del voto si intende l'impossibilità di rendere visibile il voto.

Art.5

Accesso e trasparenza

1. Le elette o gli eletti e le designate o i designati in qualsiasi organo dell'Ateneo hanno diritto di accedere a tutte le informazioni e agli atti necessari o utili all'espletamento del loro mandato.
2. Coloro che hanno presentato la propria candidatura hanno diritto di accedere alle informazioni e agli atti delle operazioni elettorali e possono sollecitare e compiere ogni attività di verifica della regolarità delle stesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Il relativo verbale è sottoscritto dai e dalle componenti la Commissione di seggio e, ove previsti, dai e dalle rappresentanti di lista che sono stati presenti alle operazioni.

Art. 6

Incarichi di natura politica

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai fini delle ipotesi di ineleggibilità e divieto di designazione previste dall'art. 60, comma 2, lett. d), e comma 3, dello Statuto, si considerano incarichi pubblici di natura politica: le cariche elettive negli organi di governo degli enti locali e nazionali; le cariche direttive o gestionali conseguite per effetto di elezione o designazione da parte dei medesimi organi elettivi presso enti pubblici o enti privati, che siano istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale; la segreteria o il segretario, il o la presidente e i o le titolari di cariche di natura esecutiva in partiti e associazioni politiche.

Art. 7

Decadenza da componente di organo collegiale

1. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle sedute di un organo collegiale, di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato.
2. La giustificazione per la mancata partecipazione deve essere comunicata per iscritto al o alla Presidente dell'organo o al competente ufficio di riferimento prima della seduta e deve specificamente indicare le ragioni dell'impedimento.

Art. 8

Surrogazioni ed elezioni suppletive per cessazione anticipata dalla carica

1. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, in caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente elettivo o di una componente elettiva di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, la prima delle persone non elette disponibile, che ne abbia titolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro trenta giorni.
2. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, in caso di anticipata cessazione di un o una componente di un organo collegiale eletto o eletta sulla base di liste concorrenti, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, la prima delle persone non elette appartenente alla stessa lista del componente cessato o della componente cessata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Ove non diversamente previsto, in caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente non elettivo o di una componente non elettiva di organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, un nuovo componente designato o una nuova componente designata con le stesse modalità, entro trenta giorni.
4. Il o la Presidente dell'organo collegiale provvede, entro quindici giorni dalla anticipata cessazione dalla carica di una sua o di un suo componente, a seconda dei casi: a proclamare eletto il candidato o a proclamare eletta la candidata che subentra; a curare l'indizione di nuove elezioni; a sollecitare la designazione del nuovo o della nuova componente all'organo competente. Se a cessare è il o la Presidente, le indicate funzioni sono esercitate dal o dalla docente dell'organo collegiale di fascia più elevata e, nella stessa fascia, da quella più anziana o da quello più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, da quella più anziana o da quello più

anziano di età. È fatto salvo quanto previsto per il Consiglio Studentesco.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Direttore o della Direttrice di Dipartimento, l'elezione è indetta entro trenta giorni. Il Direttore o la Direttrice in carica esercita, in regime di *prorogatio* fino all'atto di nomina del nuovo eletto o della nuova eletta, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Il nuovo eletto o la nuova eletta assume l'incarico all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato dell'organo.

TITOLO II

Norme generali in materia elettorale

Art. 9

Indizione delle elezioni e abbinamento delle stesse

1. Le elezioni sono indette con apposito provvedimento emanato dal Rettore o dalla Rettrice, o altro organo competente ai sensi del presente Regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei e delle componenti in carica, salvo diverso termine previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento di indizione reca l'indicazione della data della votazione, del termine e delle modalità per la presentazione delle eventuali candidature, del seggio e delle eventuali postazioni elettorali in cui lo stesso può essere articolato, dell'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, dell'elettorato attivo e passivo, della composizione della Commissione di seggio e della Commissione elettorale, delle modalità di esercizio della propaganda elettorale, delle regole di votazione e di scrutinio e ogni altra previsione destinata a disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali.
3. Il provvedimento di indizione delle elezioni è comunicato tempestivamente al corpo elettorale, pubblicato nell'Albo on line di Ateneo e reso consultabile nel sito istituzionale.
4. Quando nel corso del medesimo anno solare vengono a scadere più cariche, anche appartenenti a organi diversi, le elezioni possono essere abbinate e si svolgono contemporaneamente, compatibilmente con i limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In tal caso, l'organo che indice le elezioni indica, nel provvedimento di indizione, anche l'ordine nel quale debbano procedere le operazioni di scrutinio.

Art. 10

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per la formazione degli organi elettivi dell'Università è composto dai e dalle docenti dell'Università e dal personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato in servizio al momento del voto. Hanno altresì diritto di voto gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo al momento del voto.
2. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente e tecnico e amministrativo che, alla data di indizione delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale.
3. I e le docenti, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti e le studentesse aventi diritto di voto costituiscono il corpo elettorale universitario.
4. Gli elenchi nominativi degli elettori e delle elettrici, divisi per categoria, sono resi pubblici e diffusi, anche per via telematica, trenta giorni prima della data delle votazioni.
5. Gli e le aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero rilevino la propria inclusione in una categoria diversa da quella di appartenenza, hanno facoltà di presentare un reclamo scritto alla Commissione elettorale di cui all'art. 13 del presente regolamento, ove costituita, o al Rettore o alla Rettrice negli altri casi, entro il quattordicesimo giorno precedente le elezioni. La decisione motivata sul reclamo deve essere comunicata al o alla reclamante entro il settimo giorno precedente le

elezioni.

6. Entro il sesto giorno precedente le elezioni sono pubblicati gli elenchi degli elettori e delle elettrici aggiornati all'esito degli eventuali reclami di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Può comunque essere ammesso a votare chi, pur non essendo compreso negli elenchi di cui al precedente comma 6, abbia maturato il relativo diritto prima delle votazioni.

Art. 11

Elettorato passivo

1. Per le cariche accademiche, sono eleggibili i e le docenti di ruolo a tempo pieno che, a eccezione dei ricercatori e delle ricercatrici a tempo determinato, assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
2. Il vincolo della durata non si applica ai Direttori e alle Direttrici eletti ed elette in Senato Accademico, alle cariche di Presidente dei Comitati per la didattica, Coordinatore o Coordinatrice e Direttore o Direttrice delle Scuole di Specializzazione, dei corsi di Dottorato e di Master universitari.
3. Come rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, sono eleggibili i e le dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
4. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, sono esclusi dall'elettorato passivo gli appartenenti al personale docente e tecnico e amministrativo che, alla data di indizione delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale. In caso di sospensione dal servizio, a seguito di sanzione disciplinare comminata al personale docente, si applica l'esclusione dall'elettorato passivo per tutte le cariche di rappresentanza nell'ambito dell'Ateneo per il termine di dieci anni solari dalla comminazione della sanzione.

Art. 12

Elezioni delle rappresentanze studentesche

1. L'Università riconosce alla componente studentesca una rappresentanza elettiva non inferiore al 15% dei componenti degli organi collegiali. Detta percentuale si riferisce unitariamente a tutti gli studenti iscritti e tutte le studentesse iscritte ai Corsi di studio di cui alla lett. i) dell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Per l'elettorato attivo vale quanto disposto all'art. 10. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca spetta agli studenti regolarmente iscritti e alle studentesse regolarmente iscritte per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo. Nel caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio presso l'Università degli Studi di Siena (L. n. 33/2022), la studentessa/lo studente gode di elettorato attivo e passivo per gli Organi collegiali ai quali afferiscono entrambi i corsi di studio.
3. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le candidature, compresa quella del/della rappresentante nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, sono formalizzate mediante la presentazione di liste composte da un numero di candidati e candidate non superiore al numero di rappresentanti da eleggere. Ogni lista deve essere contraddistinta da un apposito contrassegno e, ove non diversamente previsto, deve essere corredata da almeno cinquanta firme di studenti regolarmente iscritti e studentesse regolarmente iscritte ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Il modulo per la presentazione delle liste, disponibile presso il competente ufficio dell'Ateneo, deve essere riconsegnato allo stesso ufficio, a cura di uno o una dei candidati o delle candidate che assume la funzione di presentatore o presentatrice della lista, a partire dal settimo giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni e comunque almeno 20 giorni prima della data della tornata elettorale.
6. Il presentatore o presentatrice della lista deve depositare, insieme al modulo, la lista corredata dal contrassegno, dalle firme necessarie, autenticate nelle forme previste dalla vigente normativa, e dalla dichiarazione di accettazione delle candidature da parte di ogni candidato e candidata presente nella lista.

7. Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro contrassegno depositato in precedenza, il presentatore della lista è invitato o la presentatrice della lista è invitata dalla Commissione elettorale di cui all'art. 13 del presente Regolamento a modificarlo nel termine perentorio di due giorni dall'invito, pena l'irricevibilità della lista.
8. Lo studente o la studentessa che abbia sottoscritto più di una lista incorre nella sanzione dell'ammonizione e le sottoscrizioni da lei o da lui apposte sono considerate nulle.
9. Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono rese pubbliche a mezzo di apposito manifesto a cura del competente ufficio dell'Ateneo.
10. Ogni lista può designare in ciascun seggio elettorale un proprio o una propria rappresentante.
11. Il voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si esprime segnando la lista prescelta ed esprimendo la propria preferenza per uno dei candidati o delle candidate appartenenti alla medesima lista. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, ogni elettore o elettrici ha a disposizione un voto e può esprimere la doppia preferenza di genere a condizione che riguardi un candidato o una candidata appartenente alla medesima lista.
12. L'individuazione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti all'interno delle liste avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti, considerando, a tal fine, come voto unico, l'eventuale doppia preferenza di genere espressa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato o candidata della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per i numeri dispari interi, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi, tra essi, quelli di valore più elevato, in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati o le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto o eletta il candidato o la candidata che precede nell'ordine di lista;
 - g) accedono alla ripartizione dei seggi da assegnare soltanto quelle liste che ottengono almeno il 7% dei voti validi.
13. L'elezione del o della rappresentante dei dottorandi e delle dottorande di ricerca nel Senato Accademico avviene sulla base di autocandidature presentate dai dottorandi e dalle dottorande all'Ufficio competente a partire dal settimo giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni e comunque almeno 20 giorni prima della data della tornata elettorale.

L'elettorato attivo, che vota esclusivamente per tale rappresentanza, e passivo è costituito da tutte le dottorande e i dottorandi regolarmente iscritte/i a uno dei corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Siena.

La votazione si svolge ordinariamente con procedura telematica.
14. In caso di inutile espletamento delle procedure elettorali di cui al presente articolo, il Consiglio Studentesco provvede alle designazioni necessarie fino alla concorrenza dei posti disponibili.
15. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un o una rappresentante degli studenti, subentra per lo scorcio di mandato il primo dei non eletti o la prima delle non elette che ne abbia titolo, procedendo per progressivo scorrimento della graduatoria; ove ciò non sia possibile, entro sessanta giorni, si procede a nuova elezione, in seno al Consiglio Studentesco.

Art.13

Commissione elettorale

1. Con il provvedimento di indizione delle elezioni è costituita, ove prevista, la Commissione elettorale che, ove non diversamente stabilito, è composta da un numero dispari di soggetti appartenenti alle varie componenti dell'elettorato attivo. Per le elezioni studentesche, la Commissione elettorale è formata da almeno un o una componente del personale docente e un o una componente del personale tecnico e amministrativo.
2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento, provvede alla verifica delle schede, decide su eventuali contestazioni e reclami, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette all'organo competente per la proclamazione degli eletti e delle elette.

Art. 14

Commissione di seggio

1. Il seggio e ciascuna postazione elettorale sono presidiati da una Commissione di seggio, costituita con il provvedimento di indizione delle elezioni e formata da almeno tre componenti, in modo da assicurare una presenza rappresentativa delle varie componenti dell'elettorato attivo. Per le elezioni studentesche la Commissione di seggio è composta da almeno un o una componente del personale docente e un o una componente del personale tecnico e amministrativo.
2. La Commissione di seggio designa al proprio interno il o la Presidente, che la dirige, e il Segretario o la Segretaria, con funzioni di verbalizzazione.
3. La Commissione di seggio cura tutte le operazioni di voto, ne verifica la regolarità e redige i verbali e gli atti relativi.

Art. 15

Seggio elettorale

1. Il seggio per l'elezione degli organi dell'Ateneo è di norma costituito presso il Palazzo del Rettorato, fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di indizione delle elezioni.
2. L'orario di apertura del seggio, è indicato nel provvedimento di indizione delle elezioni.
3. Per semplificare le operazioni di voto, il seggio, ferma la sua unicità, può essere articolato in distinte postazioni elettorali.

Art. 16

Operazioni di voto

1. Prima dell'apertura delle votazioni il o la Presidente della Commissione di seggio riceve in consegna dal competente ufficio dell'Ateneo le schede elettorali e ne verifica il numero, la corretta compilazione; riceve altresì i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.
2. Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio e delle eventuali postazioni elettorali, gli elettori e le elettrici sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salva diversa indicazione del o della Presidente della Commissione di seggio.
3. Ogni elettore deve essere identificato ed ogni elettrici deve essere identificata mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.
4. L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un o una componente della Commissione di seggio o di altro elettore o elettrici presente alla votazione, identificato/a mediante idoneo documento, che

conoscano personalmente l'elettore o l'elettrice. In tali casi, colui o colei che identifica l'elettore o l'elettrice deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").

5. Dopo l'identificazione, e apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore o l'elettrice ritira dal personale assegnato al/alla seggio/postazione elettorale la scheda elettorale e la matita copiativa e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto. Sono fatte salve le modalità previste per le votazioni svolte in modalità telematica.
6. Sulle schede elettorali per le elezioni del Rettore o Rettrice e del Direttore o Direttrice del Dipartimento sono indicati i nomi di coloro che abbiano formalizzato la candidatura nei modi previsti dall'art. 2, commi 4 e 6, del presente Regolamento. Ove non diversamente previsto, sulle schede elettorali per le elezioni a più di tre posti sono indicati i voti di cui ciascun elettore o elettrice dispone. Per ciascun voto da esprimere, sono indicati due spazi per esprimere l'eventuale seconda preferenza in favore della persona di genere diverso, a norma dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
7. Il voto si esprime apponendo sulla scheda elettorale il cognome dell'eleggibile prescelto, o il nome e il cognome, in caso di omonimia che riguardi il solo cognome. In caso di ulteriore omonimia (nome e cognome uguali), va indicata la data di nascita o il numero progressivo assegnato al nominativo votato negli elenchi dell'elettorato passivo. In caso di due cognomi, e qualora vi sia possibilità di confusione, la preferenza deve recare entrambi i cognomi. Ripiegata la scheda, l'elettore o l'elettrice la riconsegna a un o una componente della Commissione di seggio che la introduce nell'apposita urna.
8. Al termine delle operazioni di voto, immediatamente dopo la chiusura delle postazioni elettorali, la Commissione di seggio deve: raccogliere le schede utilizzate e verificare, in base agli elenchi dei votanti, il numero degli elettori e delle elettrici che hanno votato e la loro corrispondenza al numero delle schede raccolte; raccogliere e chiudere in un plico, o contenitore da sigillare, le schede rimaste inutilizzate; procedere allo scrutinio delle schede votate.

Art. 17

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e del seggio, sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.
2. Al termine dello scrutinio è redatto apposito verbale, recante in allegato, come parte integrante, il verbale proveniente dalla eventuale postazione decentrata. Nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto della giornata e sono indicati i risultati dello spoglio e i nominativi degli eletti e delle elette.
3. Il verbale, sottoscritto nei termini di cui all'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, è trasmesso alla Commissione elettorale, ove prevista, per la verifica della regolarità della procedura seguita e della validità delle operazioni di voto e di scrutinio. Alla stessa Commissione elettorale, ove prevista, sono inviate, in plichi separati, le schede utilizzate contenenti i voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede con i voti contestati e non assegnati.
4. La Commissione elettorale, ove prevista, procede alla verifica delle schede e decide, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 3 e seguenti, del presente Regolamento, sulla validità o meno di quelle che rechino voti contestati e non assegnati.
5. Al termine delle verifiche di cui al precedente comma 4, concluse le operazioni di scrutinio, l'esito delle votazioni è comunicato dalla Commissione elettorale al Rettore o alla Rettrice che procede, con apposito provvedimento, alla proclamazione dei risultati e degli eletti e delle elette.

Art. 18

Calcolo delle maggioranze e validità dei voti

1. Ai fini del computo del quorum strutturale, eventualmente fissato per la validità della votazione, si

conteggiano tutti i voti comunque espressi, ivi comprese le schede bianche e quelle nulle.

2. Per risultare elette o eletti, secondo le maggioranze prescritte, si computano i voti validamente espressi, senza tenere conto delle schede bianche e di quelle nulle.
3. La validità del voto espresso nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta dal medesimo sia desumibile la volontà effettiva dell'elettore o dell'elettrice.
4. Si considerano bianche le schede che non recano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.
5. Sono nulle le schede che rechino segni, scritte o espressioni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore o l'elettrice abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato o la candidata o l'eleggibile non sia indicato/a con la chiarezza necessaria a distinguerlo o distinguerla da ogni altro o da ogni altra.
7. Nelle elezioni alle cariche di Rettore o Rettrice e di Direttore o Direttrice di Dipartimento, sono nulle le schede che rechino un voto in favore di persone diverse dai candidati o dalle candidate eleggibili.
8. In caso di parità di voti, risulta eletta o eletto: per il personale docente, il candidato o la candidata di fascia più elevata e, nella stessa fascia, quella più anziana o quello più anziano di ruolo; per il personale tecnico e amministrativo, compreso il personale dirigenziale, il candidato o la candidata di categoria più elevata e nella stessa categoria, quella o quello con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletta la più anziana o eletto il più anziano di età.
9. Nelle elezioni delle rappresentanze studentesche, in caso di parità di voti è eletta o eletto chi risulta iscritta o iscritto all'Università degli Studi di Siena da minor tempo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il o la più giovane. In caso di pari anzianità anagrafica, risulta eletta o eletto chi ha la migliore media universitaria.

Art. 19

Computo delle quote percentuali nella composizione degli organi collegiali

1. In tutti i casi in cui è richiesta la ponderazione percentuale del voto, per definire una componente degli organi collegiali elettivi, si procede: con arrotondamento aritmetico all'intero inferiore, in presenza di cifra decimale uguale o inferiore a cinquanta centesimi; con arrotondamento all'intero superiore, in presenza di cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
2. Nel caso in cui una specifica disposizione di legge assicuri una presenza minima (con espressioni del tipo: "almeno", "non inferiore a") a determinate componenti degli organi elettivi, si ricorre sempre all'arrotondamento all'unità superiore.

Art. 20

Proclamazione degli eletti e delle elette

1. Salvo diverse previsioni, i risultati delle elezioni, con l'indicazione degli eletti e delle elette, sono proclamati dal Rettore o dalla Rettrice con decreto da pubblicare nell'Albo on line dell'Ateneo e consultabile sul sito istituzionale.
2. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, qualora uno studente venga eletto o una studentessa venga eletta in più organi e si trovi in una situazione di incompatibilità fra le cariche da assumere, dovrà esercitare il diritto di opzione per una di dette cariche entro tre giorni dalla proclamazione.

Art. 21

Ricorsi

1. Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti e delle elette, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e delle elettrici e a quella passiva dei candidati e delle candidate e degli e delle eleggibili.

2. In caso di elezione di componenti di organi collegiali, il ricorso è presentato al o alla Presidente del collegio stesso, depositando presso la relativa segreteria un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma del presente articolo.
3. In caso di elezione di un organo monocratico, il ricorso è presentato, con le forme e nei termini di cui ai commi 1 e 2, alla Commissione elettorale, ove prevista, o al Rettore o alla Rettrice negli altri casi.
4. Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al o alla ricorrente. L'organo decidente può previamente convocare il o la ricorrente e il candidato o la candidata la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto nella decisione di tale circostanza.

Art. 22

Limite dei mandati

1. Ove non diversamente previsto, gli organi elettivi monocratici e i componenti elettivi e le componenti elettive degli organi collegiali non possono essere eletti più di due volte consecutive.
2. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
3. Ai fini del computo del limite dei mandati, è considerato anche il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro.
4. Il Rettore o la Rettrice non può essere eletto o eletta per una seconda volta.
5. Ferma restando la durata biennale del mandato, laddove le studentesse elette o gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo Sport, nel Consiglio Studentesco, nel Nucleo di Valutazione e nel Presidio Qualità di Ateneo conseguano la laurea in corso di mandato, la decadenza dalla carica può essere posticipata fino al termine naturale del mandato, purché entro un termine massimo di 15 giorni si iscrivano a un Corso di Laurea Magistrale o ad altro Corso di Laurea di primo livello istituito presso l'Università degli Studi di Siena.

Fino alla regolarizzazione della nuova iscrizione, la partecipazione alle eventuali sedute dell'Organo avverrà senza diritto di voto.

Ferma restando la durata biennale del mandato, laddove le studentesse elette o gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica conseguano la laurea in corso di mandato, la decadenza dalla carica può essere posticipata fino al termine naturale del mandato, purché entro un termine massimo di 15 giorni si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Siena afferente al Dipartimento o al Comitato di cui sono rappresentanti.

Fino alla regolarizzazione della nuova iscrizione, la partecipazione alle eventuali sedute dell'Organo avverrà senza diritto di voto.

TITOLO II bis

Elezioni in modalità telematica

Art. 22 bis

Oggetto

1. Le norme contenute nel presente Titolo riguardano il procedimento elettorale da svolgersi in modalità telematica, nei casi in cui gli atti indittivi ne dispongano l'utilizzo.

Art. 22 ter

Principi generali

1. I procedimenti elettorali dell'Ateneo e delle sue strutture di ogni tipo sono svolti di regola con modalità telematiche, nel rispetto delle garanzie a tale riguardo previste dall'art. 4, commi 1-3 del presente Regolamento e nell'ottica della massima efficienza, efficacia ed economicità del procedimento amministrativo.
2. Nei casi in cui gli atti indittivi dei procedimenti elettorali ne stabiliscano lo svolgimento con modalità non telematiche, di ciò dovrà essere espressa negli atti stessi adeguata motivazione.
3. Le norme contenute nel presente Titolo prevalgono sulle altre norme contenute nel presente Regolamento. Nell'ambito dei procedimenti elettorali svolti con modalità telematiche, tutte le disposizioni del presente Regolamento si considerano comunque valide ed efficaci e come tali ricevono applicazione, in quanto non risultino incompatibili con le modalità telematiche dei procedimenti stessi.

Art. 22 quater
Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, nella composizione prevista dall'art. 13, comma 1, del presente Regolamento, sovrintende al regolare svolgimento dell'intero procedimento elettorale svolto con modalità telematiche e, tramite i competenti uffici, riceve le informazioni relative a tutte le fasi di esso.
2. Nell'ambito dei procedimenti elettorali svolti con modalità telematiche, spettano alla Commissione elettorale tutte le funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento, nonché tutte quelle che il Regolamento stesso assegna alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la modalità telematica del procedimento elettorale. Non si fa luogo pertanto alla costituzione di nessuna Commissione di seggio.

Art. 22 quinquies
Candidature

1. Nell'ambito dei procedimenti elettorali svolti con modalità telematiche, le candidature sono presentate in forma dematerializzata, secondo le specifiche modalità che saranno a tale scopo descritte e disciplinate negli atti indittivi.

Art. 22 sexies
Modalità di voto

1. Nell'ambito dei procedimenti elettorali svolti con modalità telematiche, tali modalità dovranno garantire, oltre che la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, altresì la legittimità, l'integrità, la segretezza del voto e l'anonimato della sua espressione da parte di ciascun elettore ed elettrici, anche mediante il rilascio e il corretto uso di credenziali strettamente personali di autenticazione, per l'accesso al sistema di votazione dell'elettore e dell'elettrice, di cui quest'ultimo o quest'ultima sarà l'unico o l'unica soggetto responsabile.
2. L'espressione del voto telematico avviene secondo le specifiche modalità che saranno a tale scopo descritte e disciplinate negli atti indittivi. Tali modalità dovranno comunque essere tali da garantire:
 - a) che il voto sia personale, libero e segreto;
 - b) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
 - c) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore o dell'elettrice;
 - d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - e) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore o dalla singola elettrici;
 - f) la possibilità di far risultare la propria astensione dal voto o l'espressione del voto mediante scheda bianca.

Art. 22 septies

Scrutinio

1. Nell'ambito dei procedimenti elettorali svolti con modalità telematiche, una volta concluse le operazioni di voto, la Commissione elettorale, constatata la regolarità delle operazioni stesse, dà inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono secondo le specifiche modalità, anch'esse telematiche, che saranno a tale scopo descritte e disciplinate negli atti indittivi.
2. Concluse le operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale redige apposito verbale di esse, sottoscritto da tutti i/ tutte le componenti della Commissione stessa, cui sono allegati i rapporti prodotti dal sistema di voto e scrutinio telematico contenenti gli esiti dello spoglio dei voti e delle graduatorie dei votati con l'individuazione degli eletti e delle elette.
3. Il Presidente o la Presidente della Commissione elettorale comunica l'esito delle operazioni di voto e di scrutinio con l'individuazione degli eletti e delle elette all'Organo competente, il quale li/le proclama con proprio provvedimento da pubblicare nell'Albo on line dell'Ateneo e da rendere consultabile sul sito web istituzionale.

TITOLO III

Organi delle strutture didattiche e di ricerca

Capo I

Dipartimenti

Art. 23

Elezioni del Direttore o della Direttrice

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Direttore o la Direttrice del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo della carica, da svolgersi nei trenta giorni precedenti la scadenza.
2. L'indizione delle elezioni avviene con apposito provvedimento, pubblicato nell'Albo on line di Ateneo e inviato per posta elettronica a tutti i e tutte le componenti il Consiglio di Dipartimento. Con lo stesso provvedimento, sono nominati i e le componenti la Commissione del seggio e sono indicate le date delle votazioni previste dal comma 4 del presente articolo.
3. Il Direttore è eletto o la Direttrice è eletta da tutti i e tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento alla data delle votazioni.
4. Il Direttore di Dipartimento è eletto o la Direttrice di Dipartimento è eletta, a scrutinio segreto, tra i professori ordinari e associati e le professoressse ordinarie ed associate a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che abbiano presentato la candidatura ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente Regolamento. Per due votazioni l'elettorato passivo è limitato ai professori ordinari e alle professoressse ordinarie e risulta eletta la candidata o eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due votazioni successive, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori associati e alle professoressse associate e risulta eletto o eletta, alla terza tornata, il candidato votato o la candidata votata dalla maggioranza assoluta degli e delle aventi diritto al voto. In caso di inutile espletamento anche di tale tornata, si procede al ballottaggio tra i due professori e professoressse che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e risulta eletto o eletta chi ha ricevuto più voti.
5. Ove non siano state presentate candidature da parte di professori ordinari o professoressse ordinarie, non si tengono le prime due votazioni e si procede direttamente alla terza, nella quale l'elettorato passivo è esteso ai professori associati e alle professoressse associate.
6. In caso di parità di voti, risulta eletto il professore più anziano o la professoressa più anziana ai sensi dell'art. 18, comma 8, del presente Regolamento.

7. Il Direttore è nominato o la Direttrice è nominata con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento in caso di cessazione anticipata dalla carica.

Art. 24

Rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento

1. Le rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento durano in carica tre anni, a eccezione di quelle studentesche e dei e delle titolari di assegni/contratti di ricerca che durano in carica per un massimo di due anni.
2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei o delle componenti in carica, il Direttore o la Direttrice indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze, con apposito avviso nel quale è definito anche il numero dei rappresentanti eleggibili. Contestualmente nomina i componenti la Commissione del seggio.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato nell'Albo on line di Ateneo e inviato per posta elettronica a tutti i componenti e tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. La rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento non è inferiore al 15% dei componenti il Consiglio stesso alla data di indizione delle elezioni. Sono eleggibili ed elettori ed elettrici gli studenti e le studentesse di cui all'art. 12, comma 2, del presente Regolamento regolarmente iscritti ed iscritte ai Corsi di studio del Dipartimento. Risultano elette o eletti le studentesse e gli studenti che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 12, del presente Regolamento. Gli studenti e le studentesse che intendono candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4, del presente Regolamento. Le liste devono essere corredate da un numero di firme pari ad almeno l'1% degli iscritti e delle iscritte ai Corsi di studio attribuiti al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Il numero delle firme non può comunque essere inferiore a venti. Qualora una studentessa sia eletta o uno studente sia eletto in due o più Consigli di Dipartimento, ella o egli deve optare per uno di essi entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati. Si procederà, di conseguenza, allo scorrimento delle liste secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del presente Regolamento. In caso di rinuncia o di decadenza di uno degli eletti o una delle elette, subentra il primo dei non eletti o la prima delle non elette fino all'esaurimento della lista dei votati. Esaurita la lista, il Consiglio studentesco procede alla nomina di un o una rappresentante degli studenti e delle studentesse fino alle successive elezioni.
5. La rappresentanza degli assegnisti/titolari di contratto di ricerca e delle assegniste/titolari di contratto di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di riferimento è pari a: uno se il numero degli assegnisti/titolari di contratto di ricerca e delle assegniste/titolari di contratto di ricerca operanti nel Dipartimento alla data di indizione delle elezioni è compreso tra uno e cinque; due se il medesimo numero è superiore alle cinque unità. L'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti/titolari di contratto di ricerca e alle assegniste/titolari di contratto di ricerca afferenti al Dipartimento alla data delle elezioni.
6. Risultano eletti gli assegnisti/titolari di contratto di ricerca e le assegniste/titolari di contratto di ricerca che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare. In caso di parità, risulta eletto l'assegnista/titolare di contratto di ricerca con il contratto in scadenza alla data più remota; in caso di ulteriore parità, l'assegnista/titolare di contratto di ricerca più giovane di età.
7. La rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento è: pari a uno, se il personale del Dipartimento con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni è inferiore o uguale a otto unità; pari a due, se superiore a otto unità e inferiore o uguale a sedici unità; pari a tre, se superiore a sedici unità e inferiore o uguale a ventiquattro unità; pari a quattro, se superiore a ventiquattro unità e inferiore o uguale a trentadue unità; pari a cinque, se superiore a trentadue unità e inferiore o uguale a quaranta unità; pari a sei, se superiore a quaranta unità. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale assegnato al Dipartimento e in servizio presso lo stesso alla data delle elezioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta altresì al personale assegnato in strutture non dipartimentali, ma con rapporto funzionale con i Dipartimenti e che svolge attività dipartimentale. Il personale presente in più di una

lista elettorale dovrà afferire a una sola lista sulla base di una scelta, definitiva e irrevocabile, esercitata attraverso una comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento prescelto.

Risultano elette o eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei posti da assegnare tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

8. È escluso dall'elettorato passivo il o la Responsabile della Segreteria amministrativa.

Art. 25

Commissione paritetica docenti - studentesse e studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti di ogni Dipartimento o Struttura di raccordo, nel rispetto dell'essenza paritetica dell'organo, è composta da: a) almeno tre docenti del Dipartimento o Scuola, non facenti parte dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio afferenti alla struttura, individuati con delibera del competente Consiglio di Dipartimento; b) almeno tre studenti e/o studentesse regolarmente iscritti/e ai Corsi di Studio del Dipartimento o dei Dipartimenti, individuati tra i rappresentanti in Consiglio di Dipartimento o Scuola, non facenti parte dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio afferenti alla struttura; in caso di impossibilità, l'individuazione è effettuata dal Consiglio Studentesco sulla base di autocandidature. Ogni studente può far parte di una sola Commissione paritetica.
2. La durata del mandato della componente docente delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e studentesse è triennale a decorrere dal 1° gennaio di ogni triennio, mentre quella del mandato delle rappresentanze studentesche è biennale, secondo quanto stabilito dalla normativa dell'Ateneo.
3. Il Coordinatore o la Coordinatrice della Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti è un docente individuato o una docente individuata dalla Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti al proprio interno, tra i/le componenti docenti, ed è nominato o nominata con Decreto Rettorale. Detto Coordinatore o detta Coordinatrice indice e presiede le sedute, fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle decisioni assunte nonché i rapporti con gli altri organi del Dipartimento.

Art. 26

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento può essere costituita con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che ne definisce anche la composizione, secondo un criterio di rappresentanza delle varie componenti e tenuto conto della eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni. I suoi componenti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento, in modo da non superare comunque il 15% dei componenti lo stesso.
2. Il Direttore o la Direttrice del Dipartimento indice le elezioni con apposito avviso nel quale è definito anche il numero degli e delle eleggibili. Contestualmente nomina i o le componenti la Commissione del seggio.
3. L'avviso è pubblicizzato anche in forma telematica e inviato per posta elettronica a tutti i/tutte le componenti il Consiglio almeno trenta giorni prima delle votazioni.
4. Risultano elette o eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Art. 27

Comitati per la didattica

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato per la didattica per ciascun Corso di studio di cui è titolare, composto da un minimo di quattro a un massimo di dodici componenti, di cui almeno due rappresentanti degli studenti e delle studentesse iscritti e iscritte al Corso di studio, eletti e elette dagli studenti iscritti e dalle studentesse iscritte al Corso di studio medesimo, e un ugual numero di docenti designati dal Consiglio di Dipartimento stesso. Per i Corsi di studio in contitolarità, il Comitato per la didattica è interdipartimentale e ciascun Consiglio di Dipartimento nomina all'interno di esso i/le propri/e rappresentanti in modo paritetico.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento, gli studenti e le studentesse che intendono

candidarsi devono presentare una lista. Le liste devono essere corredate da un numero di firme pari ad almeno lo 0,5% degli iscritti e delle iscritte al Corso di studio alla data di indizione delle elezioni. Il numero delle firme non può comunque essere inferiore a cinque. In caso di rinuncia o di decadenza di uno degli eletti o una delle elette, subentra il primo dei non eletti o la prima delle non elette fino all'esaurimento della lista dei votati. Esaurita la lista, il Consiglio studentesco procede alla nomina di un o una rappresentante degli studenti e delle studentesse fino alle successive elezioni.

3. Nel caso di Corsi di studio affidati in contitolarità, il numero dei componenti del Comitato per la didattica non può essere superiore a dodici, ed è stabilito di comune accordo dai Dipartimenti che ne sono contitolari, prevedendo una rappresentanza paritetica di tutti i Dipartimenti interessati. In caso di disaccordo, sul numero dei e delle componenti decide il Dipartimento di riferimento.
4. Nel caso in cui la componente dei e delle docenti o degli studenti e delle studentesse non sia individuata, in tutto o in parte, ai sensi dei commi che precedono, il Rettore o la Rettrice provvede all'integrazione provvisoria del Comitato per la didattica sentiti, rispettivamente, i Direttori o le Direttrici dei Dipartimenti interessati e il Consiglio Studentesco.
5. Ciascun Comitato per la Didattica elegge al suo interno il o la Presidente, nominato o nominata con Decreto Rettorale, che convoca e presiede le sedute, ne fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle decisioni nonché i rapporti con gli altri organi del Dipartimento o dei Dipartimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del presente Regolamento il mandato della componente docente del Comitato per la Didattica dura tre anni ed è rinnovabile.

Capo II

Strutture di raccordo

Art.28

Elezione del Consiglio

1. Il Consiglio della Struttura è composto dai Direttori e dalle Direttrici dei Dipartimenti aderenti, da una rappresentanza della componente studentesca già eletta nei Consigli dei Dipartimenti aderenti non inferiore al 15% di quella docente, e, in misura complessivamente non superiore al 10% dei e delle componenti dei Consigli dei Dipartimenti aderenti, da Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio, da Coordinatori e Coordinatrici dei Corsi di Dottorato di Ricerca e da Direttori e Direttrici delle Scuole di Specializzazione, secondo le modalità fissate dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.

Art. 29

Elezione del o della Presidente

1. Il o la Presidente della Struttura di raccordo è eletto o è eletta nella prima riunione del Consiglio, fra i docenti e le docenti di prima e seconda fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti aderenti alle Strutture.
2. Il Presidente è nominato o la Presidente è nominata con provvedimento del Rettore o della Rettrice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 30

Commissione paritetica docenti–studentesse e studenti

1. La Commissione paritetica docenti - studentesse e studenti è composta secondo le modalità di cui all'art. 25. Il regolamento della Struttura di raccordo può integrarne la composizione.

Capo III

Corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 31

Coordinatore o Coordinatrice e Collegio dei e delle docenti

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati da specifico Regolamento. Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca il Coordinatore o Coordinatrice e il Collegio dei e delle Docenti.
2. Sono eleggibili a Coordinatore o Coordinatrice i professori e le professoresse di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, i professori e le professoresse di seconda fascia a tempo pieno. L'elezione avviene con voto palese o, se richiesto, a scrutinio segreto. Il Coordinatore o la Coordinatrice del Corso di Dottorato di ricerca è eletto o eletta, a maggioranza assoluta dei e delle componenti, dal Collegio dei e delle Docenti fra i professori e le professoresse che lo compongono. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati e le candidate che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto o eletta chi ha conseguito il maggior numero di voti.
3. Il Coordinatore o la Coordinatrice è nominato o nominata con provvedimento del Rettore o della Rettrice, dura in carica tre anni e può essere rieletto o rieletta una sola volta.
4. Il Collegio ha una composizione che è stabilita dal Regolamento sui Dottorati di Ricerca. I e le componenti del Collegio sono nominati dal Rettore o dalla Rettrice.
5. In occasione di deliberazioni relative alla organizzazione delle attività formative, la composizione del Collegio dei e delle docenti è integrata da una rappresentanza di due dottorande e/o dottorandi di ricerca, elette e eletti dalle dottorande e dai dottorandi regolarmente iscritte e iscritti al Corso di dottorato, il cui mandato dura due anni.
6. Le elezioni delle rappresentanze delle dottorande e dei dottorandi di ricerca vengono indette dal Coordinatore o dalla Coordinatrice del Dottorato di Ricerca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni.

Capo IV Master universitari

Art. 32

Direttore o Direttrice e Collegio dei e delle docenti

1. Ove non diversamente previsto, il funzionamento dei Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente denominati "Master universitari" è curato da un Collegio dei e delle docenti, che definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente ai fini istituzionali, e da un Direttore o una Direttrice, che è responsabile del suo funzionamento. La proposta istitutiva può prevedere anche un Consiglio direttivo, cui il Collegio può delegare parte delle proprie competenze.
2. Il Direttore o la Direttrice è eletto o eletta dal Collegio dei e delle docenti, a maggioranza assoluta dei suoi e delle sue componenti, tra i e le docenti dell'Ateneo. Il Direttore o la Direttrice è nominato o nominata con provvedimento del Rettore o della Rettrice, dura in carica per la durata del Master.
3. Il Collegio dei e delle docenti è composto dai e dalle docenti responsabili delle aree disciplinari del Master universitario, è presieduto dal Direttore o dalla Direttrice ed è nominato dal Rettore o dalla Rettrice.
4. Il Consiglio direttivo, ove previsto, è eletto dal Collegio dei e delle docenti tra i propri membri, è presieduto dal Direttore o Direttrice e dura fino alla fine del mandato dei componenti del Collegio.

TITOLO IV

Organi di Ateneo

Capo I
Organi di governo dell'Ateneo

Art. 33
Elezione del Rettore o della Rettrice

1. L'elezione del Rettore o della Rettrice è indetta entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica, l'indizione delle elezioni deve avvenire entro quaranta giorni dalla data della cessazione.
3. L'elezione è indetta dal Decano o dalla Decana o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore o dalla professoressa di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, mediante avviso pubblicato all'Albo on line di Ateneo e consultabile sul sito istituzionale. Di ciò è data immediata comunicazione al corpo elettorale.
4. Il Decano o la Decana sovrintende alle operazioni elettorali e ne garantisce il corretto svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto e dal presente Regolamento. A chiusura del procedimento, proclama eletta la nuova Rettrice o eletto il nuovo Rettore e trasmette gli atti al Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'adozione dell'atto di nomina.
5. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Decano o la Decana provvede alla costituzione della Commissione di Seggio e della Commissione Elettorale.
6. La Commissione elettorale è formata dal Decano o dalla Decana, che la presiede, da due docenti, come componenti effettivi, e da altri due docenti, come componenti supplenti, designati dal Senato Accademico.
7. La Commissione di Seggio per l'elezione del Rettore o della Rettrice è composta da dieci membri, di cui due Professoresse/Professori di prima fascia, una delle o uno dei quali assume le funzioni di Presidente; due Professoresse/Professori di seconda fascia; due Ricercatori/Ricercatrici, uno dei o una delle quali assume le funzioni di Segretario/Segretaria; due componenti del personale tecnico e amministrativo; due rappresentanti degli studenti e delle studentesse designati dal Consiglio Studentesco.
8. Il Senato Accademico può deliberare l'articolazione del seggio in distinte postazioni elettorali di cui sono individuate le sedi. In tale caso, il Decano o la Decana costituisce una Commissione di Seggio per ciascuna postazione elettorale, composta da tre membri, di cui una professoressa o un Professore di prima fascia, che assume le funzioni di Presidente; un Ricercatore o una Ricercatrice, che assume le funzioni di Segretario o Segretaria; uno studente o una studentessa designato o designata dal Consiglio Studentesco.

Art. 34
Votazioni

1. Sono eleggibili a Rettore o a Rettrice i professori ordinari e le professoresse ordinarie, in servizio presso le Università italiane, che abbiano optato precedentemente alla candidatura per il regime a tempo pieno e abbiano formalizzato la propria candidatura ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
2. L'elettorato attivo, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta:
 - a) a tutti i e tutte le docenti di ruolo dell'Ateneo;
 - b) a tutta la componente studentesca eletta in Senato, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento;
 - c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali sono ponderati in modo che il peso complessivo dei voti esprimibili dalle persone aventi diritto, detratto il numero di coloro che compongono gli organi di governo di cui alla successiva lettera d), sia pari al 20% dei voti esprimibili dal personale docente con diritto di voto ai sensi della lettera a).
 - d) al personale tecnico e amministrativo eletto in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, il cui voto non viene ponderato.
3. Il Seggio elettorale è costituito presso il Palazzo del Rettorato.

4. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, dello Statuto, nella prima votazione risulta eletto o eletta il candidato o la candidata che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta dei voti delle persone aventi diritto, tenuto conto, ove prevista, della ponderazione per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo.
5. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletto o eletta il candidato o la candidata che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, tenuto conto, ove prevista, della ponderazione dei voti stessi per il personale tecnico amministrativo.
6. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra le due persone candidate che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletta o eletto chi riporta il maggior numero di voti, tenuto conto, ove prevista, della ponderazione dei voti stessi per il personale tecnico amministrativo. In caso di parità, è eletta o eletto la candidata o il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, la persona candidata con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 35

Elezione del Senato Accademico

1. Le elezioni dei e delle componenti del Senato Accademico sono indette dal Rettore o dalla Rettrice, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli stessi e delle stesse, con provvedimento pubblicato all'Albo on line di Ateneo e consultabile sul sito istituzionale. Di ciò è data immediata comunicazione al corpo elettorale.
2. Per l'elezione degli otto Direttori e/o Direttrici di Dipartimento e degli o delle otto docenti previsti/e dallo Statuto, sono individuate le seguenti Aree scientifiche: Area 1: Area delle Scienze sperimentali; Area 2: Area delle Scienze Biomediche e Mediche; Area 3: Area delle Lettere, Storia, Filosofia e Arti; Area 4: Area dell'Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.
3. Il Senato Accademico attribuisce ciascun Dipartimento a una delle predette aree scientifiche, sentito il parere del Dipartimento stesso. Tutti i e tutte le docenti del Dipartimento appartengono automaticamente all'area cui lo stesso afferisce e ne compongono l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei propri e delle proprie rappresentanti nel Senato Accademico. Nessuno può godere dell'elettorato attivo e/o passivo in più di un'area scientifica.
4. Il Senato Accademico può assegnare il o la docente che ne faccia motivata richiesta a un'area diversa da quella cui appartiene il Dipartimento di afferenza. Tale afferenza non potrà essere modificata per i successivi tre anni.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, per le elezioni dei Direttori e/o delle Direttrici di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta ai e alle docenti appartenenti all'area scientifica di riferimento; l'elettorato passivo spetta ai Direttori e/o alle Direttrici di Dipartimento, candidati/e appartenenti all'area scientifica di riferimento. Per le elezioni dei e/o delle docenti, l'elettorato attivo spetta a tutti i e/o a tutte le docenti appartenenti all'area scientifica di riferimento; l'elettorato passivo spetta ai candidati e/o alle candidate docenti di ruolo a tempo pieno appartenenti all'area scientifica di riferimento.
6. L'elenco dei Direttori e delle Direttrici di Dipartimento e dei e delle docenti candidate e/o candidati per ciascuna delle quattro aree scientifiche indicate è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo almeno dieci giorni prima delle elezioni. Il competente Ufficio ne dà avviso alla Commissione di seggio, composta da un professore ordinario o una professoressa ordinaria che la presiede, un professore associato o una professoressa associata e un ricercatore o una ricercatrice. Le funzioni di Segretario o Segretaria sono affidate a un dipendente amministrativo o una dipendente amministrativa designato o designata dal Rettore o dalla Rettrice.
7. Ogni docente esprime il proprio voto indicando nella scheda il nome di un Direttore o una Direttrice di Dipartimento e di un o una docente della propria area scientifica che siano candidate e/o candidati. Se la medesima persona risulta eletta sia come Direttore o Direttrice che come docente, prevale la sua elezione in veste di Direttore o Direttrice e si recupera il primo o la prima dei non eletti o delle non elette tra i o le docenti della medesima area scientifica.
8. Per ciascuna delle predette aree scientifiche, risultano elette ed eletti le due Direttrici e/o i due Direttori di

- Dipartimento che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risultano altresì elette ed eletti le e/o i due docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
9. Nel caso in cui in una delle quattro aree scientifiche individuate dal presente Regolamento venga ad essere presente solo un Direttore o una Direttrice, la composizione del Senato si integra con l'elezione di un o una docente appartenente alla medesima area scientifica.
 10. Le elezioni sono valide se hanno partecipato alla votazione almeno un quarto degli e delle aventi diritto al voto di ciascuna area scientifica.
 11. La rappresentanza studentesca in Senato Accademico è costituita da quattro componenti, di cui un dottorando di ricerca o una dottoranda di ricerca. La rappresentanza è eletta direttamente dagli studenti e dalle studentesse aventi diritto ai sensi dell'art. 10, comma 1, e con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
 12. La rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, costituita da tre componenti, è eletta dai e dalle dipendenti dei ruoli tecnici e amministrativi con rapporti di lavoro subordinato con l'Ateneo a tempo determinato e indeterminato al momento del voto. Risultano elette e/o eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 36

Consiglio di Amministrazione

1. La procedura per la designazione dei membri interni e esterni del Consiglio di amministrazione è indetta dal Rettore o dalla Rettrice, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli stessi, tramite avviso di selezione pubblica pubblicato all'Albo on line di Ateneo, reso consultabile sul sito istituzionale e pubblicizzato con adeguata diffusione. L'avviso deve indicare i termini e le modalità di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti per ciascuna categoria, le incompatibilità, i criteri per la selezione e ogni altra indicazione utile. L'ufficio competente valuta la ritualità e l'ammissibilità delle candidature, con l'eccezione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo, e ne trasmette l'elenco al Rettore o alla Rettrice e al Senato Accademico per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Il Rettore o la Rettrice designa il o la componente del personale tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), dello Statuto, entro una rosa di tre candidati selezionati, saggiando la disponibilità di persone di entrambi i generi, tramite consultazioni interne organizzate con il supporto dei competenti uffici dell'amministrazione. Le candidature per la predetta selezione devono essere corredate dal curriculum vitae e sono rese pubbliche sul sito istituzionale di Ateneo trenta giorni prima del suo svolgimento; la loro ammissibilità, avendo riguardo specifico al curriculum, è valutata da una Commissione composta da tre componenti: il Direttore o la Direttrice Generale o suo delegato o sua delegata, due persone scelte dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Ateneo.
3. Le candidature degli altri componenti interni all'Ateneo sono formulate dai e dalle docenti a tempo pieno in servizio al momento dell'avvio della selezione, allegando il curriculum vitae.
4. Le predette candidature e i relativi curricula sono valutati dal Rettore o dalla Rettrice, il quale o la quale esprime la propria preferenza designando le persone culturalmente e professionalmente più adeguate alla carica, previo parere favorevole del Senato Accademico. In caso di mancanza o di un numero insufficiente di candidature, il Rettore o la Rettrice formula la proposta al Senato Accademico, tenendo conto dei requisiti previsti nel presente comma.
5. Ai fini della designazione di due dei tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Università, il Senato Accademico nomina al suo interno una Commissione rappresentativa delle quattro Aree scientifiche di cui all'art. 35, comma 2, del presente Regolamento, con il compito di selezionare una rosa di candidati; tale rosa è composta, ove possibile, da almeno quattro candidati da indicare al Rettore o alla Rettrice, saggiando la disponibilità di persone di entrambi i generi. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità del numero minimo di candidature sopra indicato, la predetta Commissione può svolgere in via autonoma ulteriori indagini, anche mediante avvisi pubblici di selezione adeguatamente pubblicizzati, al fine di sollecitare la candidatura di persone di entrambi i generi che rispondano ai requisiti prescritti per la carica. In caso di inutile espletamento

anche di tale ulteriore tentativo, la Commissione rimette al Rettore o alla Rettrice la rosa dei nominativi disponibili per la designazione.

6. La Commissione di cui al comma 5 del presente articolo effettua la selezione mediante valutazione dei curricula e può acquisire autonomamente informazioni, chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione e alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione, avvalendosi eventualmente anche di colloqui con i candidati e le candidate.
7. In considerazione della rete di relazioni storiche dell'Ateneo senese, per individuare un o una componente che possa garantire una valida espressione del territorio, il terzo o la terza componente non appartenente ai ruoli dell'Università è designato o designata dal Rettore o dalla Rettrice dopo aver sentito la Sindaca o il Sindaco di Siena e il o la Presidente della Provincia, entro una rosa definita con le stesse modalità descritte dal comma 5 del presente articolo.
8. La rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Amministrazione, costituita da due componenti, è eletta direttamente dagli studenti e studentesse aventi diritto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente Regolamento. Gli studenti e le studentesse che intendano candidarsi devono presentare una lista secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del presente Regolamento. Risultano elette e/o eletti le studentesse e/o gli studenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un o una rappresentante degli studenti e studentesse, subentra per lo scorcio di mandato il primo dei non eletti o la prima delle non elette che ne abbia titolo procedendo per progressivo scorrimento della graduatoria e, ove ciò non sia possibile, si procede a nuova elezione, entro sessanta giorni, in seno al Consiglio Studentesco.

Capo II

Organi ausiliari, di valutazione e controllo

Art. 37

Consiglio Studentesco

1. Le elezioni per la scelta dei componenti elettivi e delle componenti elettive del Consiglio Studentesco sono indette dal Rettore o dalla Rettrice almeno tre mesi prima della scadenza dei mandati, con provvedimento pubblicato all'Albo on line di Ateneo e consultabile sul sito istituzionale.
2. Con lo stesso provvedimento di indizione delle elezioni sono nominate: a) la Commissione di seggio, composta da un o una docente, con funzioni di Presidente, un o una dipendente del ruolo tecnico e amministrativo dell'amministrazione, con funzioni di Segretario o Segretaria, e uno studente o studentessa; b) la Commissione elettorale, composta da un professore universitario o una professoressa universitaria di ruolo, che la presiede, e da due dipendenti dell'amministrazione, di cui uno o una assume le funzioni di Segretario o Segretaria.
3. Per l'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 38, comma 1, lettere c), d), e), f), dello Statuto, sono elettori ed elettrici gli studenti e le studentesse delle rispettive categorie in regola con quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del presente Regolamento. Gli studenti e le studentesse che intendano candidarsi con riferimento alla lett. d) dell'art. 38 dello Statuto, devono presentare una lista secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del presente Regolamento. Gli studenti/le studentesse che intendono candidarsi con riferimento alle lettere e) ed f) dell'art. 38 dello Statuto devono presentare autocandidatura a partire dal settimo giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni e comunque almeno 20 giorni prima della data della tornata elettorale.
4. Risultano elette ed eletti, per ognuna delle categorie di riferimento, le e i rappresentanti che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi.
5. Nel caso in cui uno studente o una studentessa risulti eletto o eletta nel Consiglio Studentesco a più titoli dovrà optare per uno di essi entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati.
6. Il Consiglio studentesco, alla prima seduta utile, elegge al suo interno il o la Presidente il o la quale esercita le

funzioni di cui all'art. 38, comma 2, dello Statuto.

Art. 38

Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli studenti

1. La procedura per la nomina della Difensora Civica o del Difensore Civico delle studentesse e degli studenti deve essere attivata dal Rettore o dalla Rettrice almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e concludersi un mese prima della scadenza del medesimo.
2. Il Consiglio Studentesco definisce la rosa dei tre nominativi alla carica di Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli studenti di cui all'art. 40, comma 1, dello Statuto mediante avviso di selezione pubblicato nell'Albo on line di Ateneo, reso consultabile sul sito istituzionale e pubblicizzato con adeguata diffusione.
3. La selezione è operata tra persone esterne all'Ateneo in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente e avendo riguardo ai profili curriculari e culturali dei candidati e delle candidate che evidenzino adeguata competenza giuridica e tecnico-amministrativa, nonché conoscenza dell'organizzazione e della legislazione universitaria.
4. Non possono candidarsi alla nomina di Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli studenti:
a) i soggetti titolari di incarichi di natura politica ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento; b) coloro che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Università degli Studi di Siena la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei conti; c) coloro che abbiano in corso con l'Università degli Studi di Siena rapporti di lavoro di qualunque genere, rapporti di consulenza, contratti, liti pendenti, o che si trovino comunque in situazioni di conflitto di interessi tali da impedire o limitare la libertà di azione e l'indipendenza nei giudizi.
5. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo o sopravvenga una delle circostanze di impedimento alla nomina di cui al comma 4 del presente articolo, la difensora Civica o il Difensore Civico delle studentesse e degli studenti è dichiarata decaduta o dichiarato decaduto dal Rettore o dalla Rettrice, con provvedimento motivato, adottato all'esito della contestazione delle cause di decadenza e dell'esame delle eventuali repliche presentate dall'interessato o interessata nei successivi 15 giorni. Entro 10 giorni dall'invio della contestazione, il Rettore o la Rettrice avvia la procedura di selezione del sostituto o della sostituta.
6. La Difensora Civica o il Difensore Civico delle studentesse e degli studenti può essere revocata o revocato dal mandato in caso di gravi negligenze e gravi violazioni delle proprie funzioni e doveri. In tali casi, il Rettore o la Rettrice contesta gli addebiti e, valutate le eventuali osservazioni difensive presentate dall'interessato o interessata nei successivi 15 giorni, adotta il provvedimento motivato di chiusura del procedimento.

Art. 38 bis

Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, i e/o le componenti del Collegio di Disciplina sono individuati/e mediante elezione diretta da parte del personale docente, ad eccezione della componente esterna che è designata dal Senato Accademico. La disciplina di dettaglio è demandata ad apposito regolamento.

Art. 39

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello dell'Università e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione universitaria, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza equilibrata di entrambi i generi.

2. Tutti i e tutte le componenti sono nominati e nominate dal Direttore o Direttrice Generale e devono essere dotati/e dei seguenti requisiti, anche maturati in organismi analoghi: adeguate conoscenze delle materie di competenza del Comitato; adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e/o del mobbing, rilevabili attraverso il percorso professionale; adeguate attitudini, quanto a caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
3. Il o la Presidente è scelto o scelta tra gli e le appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria e deve possedere i requisiti indicati al precedente comma, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. I e le rappresentanti dell'amministrazione universitaria e il o la Presidente sono selezionati o selezionate dal Direttore o dalla Direttrice Generale, anche avvalendosi di un'apposita commissione da lui o lei presieduta, sulla base di curricula presentati secondo un modello predisposto dall'Università, nei termini e con le modalità definite da un apposito avviso di selezione pubblica diffuso a tutto il personale e pubblicato nell'Albo on line di Ateneo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei e delle componenti. Possono essere previsti colloqui individuali ai quali può partecipare anche il o la Presidente precedentemente nominato o nominata.
5. I e le componenti designati e designate dalle organizzazioni sindacali sono da queste eletti ed elette con procedure trasparenti e democratiche.
6. I e le componenti supplenti partecipano alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei relativi o delle relative titolari.

TITOLO V

Disposizioni di rinvio e finali

Art. 40

Norma di rinvio

1. Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati in questo Regolamento, si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni normative in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 41

Funzionamento degli organi collegiali

1. Il funzionamento degli organi collegiali dell'Università degli Studi di Siena è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo e da eventuali regolamenti specifici.
2. La mancata elezione o designazione di alcuni componenti non pregiudica la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo collegiale, fino a che è presente il quorum strutturale della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, come modificato nel presente testo, è emanato con decreto rettorale, previa approvazione del Senato Accademico, ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line di Ateneo.